CITTA' DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 137 **DEL** 10/12/2015	**OGGETTO:** Punto 1 dell' O.d.g. - Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifica articoli 5 – 6 e 22, modifica ed integrazione art. 63 – In prosecuzione.

L'anno duemilaquindici il giorno...10.....del mese di.....Dicembre.....alle ore.....16,30.....nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta pubblica ed in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data ....04/12/2015.....
sono presenti i seguenti Consiglieri :

		Presenti	*Assenti*			*Presenti*	*Assenti*
	SINDACO **MICHELINI LEONARDO**	SI					
	CONSIGLIERI						
1)	SERRA FRANCESCO	SI		17)	SIMONI PAOLO	SI	
2)	FRITTELLI PATRIZIA	SI		18)	MOLTONI FRANCESCO	SI	
3)	MINCHELLA MARTINA	SI		19)	TRETA LIVIO	SI	
4)	QUINTARELLI MARIO	SI		20)	MORICOLI PAOLO	SI	
5)	FABBRINI ALDO	SI		21)	MARINI GIULIO	SI	
6)	MONGIARDO MELISSA		SI	22)	SBERNA ANTONELLA	SI	
7)	TROILI ARDUINO	SI		23)	MICCI ELIPIDIO	SI	
8)	VOLPI MARCO	SI		24)	UBERTINI CLAUDIO	SI	
9)	BOCO AUGUSTA	SI		25)	GALATI VITTORIO	SI	
10)	SCORSI CHRISTIAN	SI		26)	GRANCINI GIANLUCA	SI	
11)	BIZZARRI DANIELA	SI		27)	BUZZI LUIGI MARIA	SI	
12)	CAPPETTI MASSIMO	SI		28)	SANTUCCI GIAN MARIA	SI	
13)	INSOGNA SERGIO	SI		29)	ROSSI FILIPPO		SI
14)	TOFANI MAURIZIO	SI		30)	DE ALEXANDRIS MARIA RITA	SI	
15)	TABORRI GOFFREDO	SI		31)	DE DOMINICIS GIANLUCA	SI	
16)	CIORBA MARCO	SI		32)	FRONTINI CHIARA	SI	
PRESENTI 31				**ASSENTI** 2			
Sono presenti, senza diritto di voto, i seguenti Assessori:							
	CIAMBELLA LUISA	SI			BARELLI GIACOMO	SI	
	RICCI ALVARO	SI			DELLI IACONI ANTONIO	SI	
	TRONCARELLI ALESSANDRA	SI			VANNINI ANDREA	SI	
	SARACONI RAFFAELA	SI			PERA' SONIA	SI	

Gli intervenuti sono in numero legale. La seduta è Valida.
Presiede il Sig. Marco CIORBA nella sua qualità di Presidente
Partecipa la Dott. ssa Francesca VICHI Segretario Generale

Seduta del 10/12/2015	**Deliberazione N.** 137
OGGETTO: Punto 1 dell' O.d.g. - Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifica articoli 5 – 6 e 22, modifica ed integrazione art. 63 – In prosecuzione.	

Presidente - Grazie. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, il regolamento di Polizia Mortuaria, in prosecuzione. Avevamo interrotto con una proposta di emendamento del Consigliere Tofani. Se lo vuole rileggere, prego.

Tofani - Grazie. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, dall'emendamento che avevo proposto. E' un emendamento che propone di aggiungere all'articolo 63 un articolo 63 sexties che così recita:
"Il termine di cui al precedente articolo 39, comma 1, può essere dilazionato fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi su richiesta del concessionario".
Questo è l'emendamento del quale avevamo parlato anche in Commissione e che viene proposto al Consiglio Comunale.
La sostanza dell'emendamento è che c'era un termine di dodici mesi che veniva ampliato fino a trentasei mesi, quindi veniva fatta un'aggiunta di ventiquattro mesi, per equiparare il permesso a costruire.

Assessore Vannini - Il parere tecnico sull'emendamento è favorevole.

Presidente - La proposta di deliberazione è stata già letta tutta la volta scorsa.
Credo che per velocizzare i lavori si possa richiamare l'articolo 5, modificato, così passiamo alla votazione articolo per articolo.

Articolo 5 – Ammissione nel Cimitero del capoluogo.

Assessore Vannini – Ne da lettura.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per appello nominale, dell'articolo 5 così come modificato. Prego, Segretario.

L'articolo 5 è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Articolo 6 - Ammissione nei cimiteri di frazione suburbani.

Assessore Vannini – Ne da lettura.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per alzata di mano, dell'articolo 6 così come modificato. Prego, Segretario.

L'articolo 6 è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Articolo 22 – Retrocessione delle sepolture – Rimborsi.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per alzata di mano, dell'articolo 22 così come modificato. Prego, Segretario.

L'articolo 22 è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Articolo 63 – Dispersione delle ceneri – Oggetto e finalità.

Assessore Vannini - Ne da lettura.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per alzata di mano, dell'articolo 63 così come modificato. Prego, Segretario.

L'articolo 63 è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Articolo 63 Bis – La dispersione delle ceneri.

Assessore Vannini - Ne da lettura.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per alzata di mano, dell'articolo 63 Bis così come modificato. Prego, Segretario.

L'articolo 63 Bis è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Articolo 63 Ter – Luoghi di dispersione delle ceneri.

Assessore Vannini – Ne da lettura.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per alzata di mano, dell'articolo 63 Ter. Prego, Segretario.

L'articolo 63 Ter è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Articolo 63 Quater – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Assessore Vannini – Ne da lettura.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per alzata di mano, dell'articolo 63 Quater. Prego, Segretario.

L'articolo 63 quater è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Articolo 63 Quinquies – Senso comunitario della morte.

Assessore Vannini- Ne da lettura.

Presidente - Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione, per alzata di mano, dell'articolo 63 quinquies. Prego, Segretario.

L'articolo 63 quinquies è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Presidente - Passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Tofani che è l'inserimento dell' Articolo 63 sexties.

Articolo 63 sexties

"Il termine di cui al precedente articolo 39, comma 1, può essere dilazionato fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi su richiesta del concessionario".

L'emendamento è approvato all'unanimità da 31 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 2 (Mongiardo e Rossi).

Presidente - Passiamo alla votazione del regolamento, nel suo complesso. Se qualcuno deve intervenire per dichiarazione di voto si prenoti. Prego, Consigliere Insogna.

Insogna - Anche se in ritardo siamo soddisfatti di essere arrivati alla modifica di questo regolamento. Dobbiamo ammettere i ritardi di un procedimento che doveva essere fatto in maniera solerte e tempestiva. Magari abbiamo un po' allungato questo percorso per dare ad un regolamento, che è un documento tecnico, quei connotati, quelle caratteristiche di adeguamento alle nuove situazioni, specialmente in materia di cremazione, che si stanno verificando nella città di Viterbo che ha uno dei templi crematori più importanti del centro Italia, se non d'Italia. Anche questo tempio crematorio dovrà essere oggetto di attenzione in futuro per quanto riguarda la gestione, perché oggi viene gestito da una società privata e addirittura il Comune paga e quindi è una "miniera d'oro" e vorremmo pure che una parte dell'introito di questo servizio andasse al Comune. C'è soddisfazione rispetto al documento portato dall'Assessore e quindi voteremo a favore anche se con un po' di ritardo. Ma poi le cose una volta che sono fatte potranno essere adeguate e potranno essere votate tranquillamente.

Presidente - Grazie, Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo alla votazione della proposta di deliberazione così emendata. Prego, Segretario, per appello nominale.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità da 24 consiglieri presenti e votanti.
Assenti 9 (Serra, Quintarelli, Mongiardo, Taborri, Moltoni, Sberna, Galati, Santucci e Rossi).

In Conseguenza

Seduta del 10/12/2015	**Deliberazione N.** 137

OGGETTO: Punto 1 dell' O.d.g. - Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifica articoli 5 – 6 e 22, modifica ed integrazione art. 63 – In prosecuzione.

Il Consiglio Comunale
Delibera

E' approvata all'unanimità la modifica ed integrazione degli articoli 5 – 6 – 22 e 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marco Ciorba

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Vichi

COMUNE DI VITERBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Settore proponente: **Settore IX** Proposta n. 2 del 28/09/2015	**L'Assessore ai Servizi Cimiteriali** Andrea Vannini
Il Responsabile del procedimento:	Il Capo Servizio Amministrativo Lodovico Baccelloni
Oggetto: Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifica ed integrazione articoli 5 – 6 – 22 e 63.	

IL CONSIGLIO

- **Premesso** che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Viterbo fu approvato con deliberazione del C.C. n. 108 del 03/07/2012;
- **Che** per adeguare il Regolamento alle esigenze venutesi a creare a seguito dell'applicazione dello stesso si rende necessario apportare alcune modifiche agli artt. 5 – 6 – 22 e 63, come da parere della IV Commissione Consiliare in data 08/05/2015 e 07/08/2015 che ha proposto gli emendamenti riportati in neretto nei seguenti articoli da modificare;

Art. 5 (attuale)
Ammissione nel Cimitero del capoluogo

- 1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione alcuna, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che , ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- 3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità.

Art. 5 (modificato)
Ammissione nel Cimitero del capoluogo

- 1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione alcuna, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che , ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata,

individuale o di famiglia.

- 3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità. e con le stesse modalità.
- **4. Sono accolte altresì le salme, i resti mortali o le ceneri dei parenti di primo grado, in linea retta, dei residenti nel Comune di Viterbo anche se al momento del decesso risultavano residenti al di fuori del Comune stesso.**
- **5. L'accoglienza nel cimitero anche ai residenti in tutta la Provincia di Viterbo è demandata al Comune di Viterbo, previa convenzione con i Comuni che si manifestassero interessati.**

Art. 6 (attuale)
Ammissione nei Cimiteri di frazione e suburbani

- Nei Cimiteri delle frazioni sono accolte:
- 1. Le salme dei residenti nella frazione stessa;
- 2. Le salme delle persone aventi diritto su sepoltura di famiglia;
- 3. Fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui all'art. 15 delle sepolture disponibili, le salme di persone già residenti nella frazione o native di detto territorio o che abbiano parenti o affini già sepolti nel cimitero;
- 4. Fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui al successivo art 15 delle sepolture disponibili, le salme dei non residenti nelle frazioni comunali ma residenti nel territorio del Comune di Viterbo.
- 5. Il 20% delle concessioni di cui al successivo art. 15 delle sepolture disponibili verranno rilasciate secondo necessità.

Art. 6 (modificato)
Ammissione nei Cimiteri di frazione e suburbani

- Nei Cimiteri delle frazioni sono accolte:
- 1. Le salme dei residenti nella frazione stessa;
- 2. Le salme delle persone aventi diritto su sepoltura di famiglia;
- 3. Fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui all'art. 15 delle sepolture disponibili, le salme di persone già residenti nella frazione o native di detto territorio o che abbiano parenti o affini già sepolti nel cimitero;
- 4. Fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui al successivo art 15 delle sepolture disponibili, le salme dei non residenti nelle frazioni comunali ma residenti nel territorio del Comune di Viterbo.
- 5. Il 20% delle concessioni di cui al successivo art. 15 delle sepolture disponibili verranno rilasciate secondo necessità.
- **6. Sono accolte altresì le salme, i resti mortali o le ceneri dei parenti di primo grado in linea retta dei residenti nel Comune di Viterbo anche se al momento del decesso risultavano residenti al di fuori del Comune stesso.**

Art. 22 (attuale)
Retrocessione delle sepolture – rimborsi

- Nel caso di retrocessione della sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del vigente prezzo al momento della retrocessione, dell'area o della sepoltura, secondo le modalità riportate in apposita deliberazione.

Art. 22 (modificato)
Retrocessione delle sepolture – rimborsi

- **Nel caso di retrocessione di area o sepoltura, il Comune rimborsa al concessionario o ai suoi eredi, il prezzo vigente al momento della concessione decurtato proporzionalmente della somma corrispondente al numero di anni che detta area o sepoltura sia rimasta in possesso del concessionario.**

-

Art. 63 – Dispersione delle ceneri - Oggetto e finalità

Il presente articolo disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) . Richiama altresì le norme direttive compatibili di cui al DPR n. 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS n. 24/1993, Cir. MS n. 10/1998, al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Viterbo e la deliberazione della G.C. n. 407 del 06.07.2007. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita, all'interno del cimitero, nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/90 e nell'area a ciò destinata denominata **"GIARDINO DELLA MEMORIA"**.

Art. 63 bis – La dispersione delle ceneri

I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge n. 29/2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alle dispersione delle ceneri.

La domanda è indirizzata:

al Sindaco del Comune del luogo di decesso;

al Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione ;

al Comune ove sono già state tumulate le ceneri.

Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.

(Forma della volontà espressa in vita dal defunto).

La dispersione delle ceneri è consentita qualora il defunto abbia manifestato in vita la propria contrarietà alla dispersione stessa nelle identiche forme previste per l'assenso alla dispersione e sotto riportate... (abrogato)

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR n. 445/2000;

c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente

riconosciuta per la cremazione;

d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali dai legali rappresentanti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130;

e) nel caso in cui non vi siano disposizioni autografe rilasciate in vita dal defunto si apllica quanto previsto dalla normativa in merito alle cremazioni...(abrogato)

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITERBO è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di VITERBO e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel Comune solamente dopo aver preso visione della espressa volontà del defunto **nelle forme di cui al punto 2... (abrogato: "nelle forme di cui al punto 2"... il capoverso termina con "defunto")**

L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e dal regolamento Comunale sopra richiamato.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto, ed in presenza dell'incaricato del Comune.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri, in mancanza di manifesta scelta del defunto, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 ovvero sarà indicata dai soggetti di cui ai precedenti commi n. 5 e 6...(sostituito dal seguente: " In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri, in mancanza di manifesta scelta del defunto, si applicano le disposizioni indicate dai soggetti di cui ai precedenti commi ")

Ad integrazione di quanto stabilito dalla Deliberazione della G.C. n. 707 del 06.07.2007 si dispone che la dispersione è consentita anche solo per affondamento o interramento dell'urna contenente le ceneri che deve essere in materiale biodegradabile nell'area appositamente individuata.

La dispersione delle ceneri è consentita (aggiunto: "nel Giardino della Memoria") nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art. 63 ter – Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero;

b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

c) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa;

d) nei laghi ad oltre cento metri dalla riva;

e) nei fiumi;

f) in aree private, al di fuori dei centri abitati, previo consenso dei proprietari e senza scopo di lucro;

...abrogato e sostituito da : " La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi indicati nell'art. 4 della L.R. n. 24 del 04/07/2007 ".

Stabilire che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti; e che è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente

DIC. 2015

diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione a cui il defunto risultava iscritto o in mancanza dal personale autorizzato dal comune, individuato nel custode del cimitero o, a seconda delle necessità, in un incaricato della società che gestisce i servizi cimiteriali;

Stabilire che i dati verranno riportati su apposita modulistica e/o verbale;

Di individuare il personale dell'Amministrazione Comunale addetto agli eventuali controlli nella persona di volta in volta incaricata dal Dirigente del settore di appartenenza dei Servizi Cimiteriali ...(sostituito da: " Dirigente del Servizio Cimiteriale") o, a seconda delle necessità, dalla società che gestisce i servizi cimiteriali.

Precisare che la consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione all'interno dell'area cimiteriale oppure in altre aree comunali e/o demaniali ricadenti nel territorio comunale e il relativo costo " *una tantum* " disciplinato dal D.M. 16.05.2006 pubblicato nella G.U. Il 14.06.2006 n. 136 viene stabilito in € 100,00 e, fermo restando le spese a carico dei richiedenti, tariffa che potrà essere aggiornata annualmente con apposita deliberazione.

...modificato come segue: La dispersione all'interno dell'area cimiteriale oppure in altre aree comunali e/o demaniali ricadenti nel territorio comunale e il relativo costo " *una tantum* " disciplinato dal D.M. 16.05.2006 pubblicato nella G.U. Il 14.06.2006 n. 136 viene stabilito gratuito per i residenti nel Comune di Viterbo, € 75,00 per chi proviene dai Comuni della Provincia ed € 150,00 per tutti gli altri, fermo restando le spese a carico dei richiedenti, tariffe che potranno essere aggiornate annualmente con apposita deliberazione.

Art. 63 quater – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 24/2007, e del Regolamento Regionale 11.03.2008 n. 1 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo della dispersione.

b) I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove.

c) Il documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme.

d) La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n. 24 del 04.07.2007 e n. 4 del 11.03.2008 nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

e) L'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Art. 63 quinquies – Senso comunitario della morte

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

- **Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DELIBERA

- **Per** i motivi di cui in premessa:
- **Apportare** agli artt. 5 – 6 – 22 e 63 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, le modifiche descritte in narrativa;
- **Approvare** gli stessi nella nuova formulazione come di seguito riportato:

Art. 5
Ammissione nel Cimitero del capoluogo

- 1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione alcuna, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che , ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- 3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità. e con le stesse modalità.
- 4. Sono accolte altresì le salme, i resti mortali o le ceneri dei parenti di primo grado, in linea retta, dei residenti nel Comune di Viterbo anche se al momento del decesso risultavano residenti al di fuori del Comune stesso.
- 5. L'accoglienza nel cimitero anche ai residenti in tutta la Provincia di Viterbo è demandata al Comune di Viterbo, previa convenzione con i Comuni che si manifestassero interessati.

Art. 6
Ammissione nei Cimiteri di frazione e suburbani

- Nei Cimiteri delle frazioni sono accolte:
- 1. Le salme dei residenti nella frazione stessa;
- 2. Le salme delle persone aventi diritto su sepoltura di famiglia;
- 3. Fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui all'art. 15 delle sepolture disponibili, le salme di persone già residenti nella frazione o native di detto territorio o che abbiano parenti o affini già sepolti nel cimitero;
- 4. Fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui al successivo art 15 delle sepolture disponibili, le salme dei non residenti nelle frazioni comunali ma residenti nel territorio del Comune di Viterbo.

- 5. Il 20% delle concessioni di cui al successivo art. 15 delle sepolture disponibili verranno rilasciate secondo necessità.
- 6. Sono accolte altresì le salme, i resti mortali o le ceneri dei parenti di primo grado in linea retta dei residenti nel Comune di Viterbo anche se al momento del decesso risultavano residenti al di fuori del Comune stesso.

Art. 22
Retrocessione delle sepolture – rimborsi

Nel caso di retrocessione di area o sepoltura, il Comune rimborsa al concessionario o ai suoi eredi, il prezzo vigente al momento della concessione decurtato proporzionalmente della somma corrispondente al numero di anni che detta area o sepoltura sia rimasta in possesso del concessionario.

Art. 63 – Dispersione delle ceneri - Oggetto e finalità

Il presente articolo disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) . Richiama altresì le norme direttive compatibili di cui al DPR n. 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS n. 24/1993, Cir. MS n. 10/1998, al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Viterbo e la deliberazione della G.C. n. 407 del 06.07.2007. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita, all'interno del cimitero, nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/90 e nell'area a ciò destinata denominata **"GIARDINO DELLA MEMORIA"**.

Art. 63 bis – La dispersione delle ceneri

I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge n. 29/2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alle dispersione delle ceneri.

La domanda è indirizzata:

al Sindaco del Comune del luogo di decesso;

al Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione ;

al Comune ove sono già state tumulate le ceneri.

Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.

(Forma della volontà espressa in vita dal defunto)

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR n. 445/2000;

c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali dai legali rappresentanti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130;

l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITERBO è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di VITERBO e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel Comune solamente dopo aver preso visione della espressa volontà del defunto.

L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e dal regolamento Comunale sopra richiamato.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto, ed in presenza dell'incaricato del Comune.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri, in mancanza di manifesta scelta del defunto, si applicano le disposizioni indicate dai soggetti di cui ai precedenti commi.

Ad integrazione di quanto stabilito dalla Deliberazione della G.C. n. 707 del 06.07.2007 si dispone che la dispersione è consentita anche solo per affondamento o interramento dell'urna contenente le ceneri che deve essere in materiale biodegradabile nell'area appositamente individuata.

La dispersione delle ceneri è consentita nel Giardino della Memoria nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art. 63 ter – Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi indicati nell'art. 4 della L.R. n. 24 del 04/07/2007.

Stabilire che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti; e che è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione a cui il defunto risultava iscritto o in mancanza dal personale autorizzato dal comune, individuato nel custode del cimitero o, a seconda delle necessità, in un incaricato della società che gestisce i servizi cimiteriali;

Stabilire che i dati verranno riportati su apposita modulistica e/o verbale;

Di individuare il personale dell'Amministrazione Comunale addetto agli eventuali controlli nella persona di volta in volta incaricata dal Dirigente del Servizio Cimiteriale o, a seconda delle necessità, dalla società che gestisce i servizi cimiteriali.

Precisare che la consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione all'interno dell'area cimiteriale oppure in altre aree comunali e/o demaniali ricadenti nel territorio comunale e il relativo costo " *una tantum* " disciplinato dal D.M. 16.05.2006 pubblicato nella G.U. Il 14.06.2006 n. 136 viene stabilito gratuito per i residenti nel Comune di Viterbo, € 75,00 per chi proviene dai Comuni della Provincia ed € 150,00 per tutti gli altri, fermo restando le spese a carico dei richiedenti, tariffe che potranno essere aggiornate annualmente con apposita deliberazione.

Art. 63 quater – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 24/2007, e del Regolamento Regionale 11.03.2008 n. 1 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo della dispersione.

b) I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove.

c) Il documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme.

d) La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n. 24 del 04.07.2007 e n. 4 del 11.03.2008 nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

e) L'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Art. 63 quinquies – Senso comunitario della morte

1. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Proposta n. 2 del 28/09/2015

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifica articoli 5 – 6 – 22 e 63.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

Favorevole.....

Viterbo, li 28/09/2015 Il Dirigente del Settore IX

dott.ssa Mara Ciambella

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Trattasi di mero atto di modifica regolamentare che non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico della previsione di bilancio 2015/2017

~~Si attesta, altresì, che la delibera può essere adottata in quanto sussiste la corrispondente copertura finanziaria.~~

Viterbo lì, 22/10/2015

Il Responsabile

10 DIC. 2015

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E REGOLAMENTO DELLE CREMAZIONI

Art. 1
Competenze

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità del T.U.LL.SS e del Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, successivamente denominato Reg. di P.M.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali spettano al Sindaco che li esercita attraverso gli appositi uffici comunali.
3. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. n.285/90.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
5. L'organo preposto della A.S.L. vigila e controlla il funzionamento di tutti i Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Tale forma di vigilanza e di controllo viene esercitata anche su eventuali sepolture private fuori dei cimiteri.
6. L'ufficio cimiteriale dell'Amministrazione Comunale, vigila, organizza l'attività dei Servizi Cimiteriali in base alle leggi, regolamenti e disposizioni degli organi superiori.

Art. 2
Responsabilità

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc., non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale, ecc.).
Le scale in uso a privati all'interno del Cimitero debbono essere collaudate e dichiarate idonee prima di essere rese disponibili e quindi verificate dagli organi preposti ogni anno.

Art. 3
Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento

1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotto della cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, al trasporto, all'autorizzazione al seppellimento ecc., ed in generale a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. di P.M..

TITOLO II
CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE

Art. 4
Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il comune provvede con cimiteri comunali.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fatte salve eventuali sepolture fuori dai cimiteri a norma del capo XXI del Reg. di P.M.
3.Ogni operazione compiuta nel cimitero-inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme- è riservata al personale addetto al cimitero o ad eventuali appaltatori del servizio e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M.
4. Il custode ha i poteri di vigilanza su tali operazioni e ne è responsabile.

Art. 5
Ammissione nel Cimitero del capoluogo

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione alcuna, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità.
4. Sono accolte altresì le salme, i resti mortali o le ceneri dei parenti di primo grado, in linea retta, dei residenti nel Comune di Viterbo anche se al momento del decesso risultavano residenti al di fuori del Comune stesso.
5. L'accoglienza nel cimitero anche ai residenti in tutta la Provincia di Viterbo è demandata al Comune di Viterbo, previa convenzione con i Comuni che si manifestassero interessati.

Art. 6
Ammissione nei Cimiteri di frazione e suburbani

Nei Cimiteri delle frazioni sono accolte:
1. le salme dei residenti nella frazione stessa;
2. le salme delle persone aventi diritto su sepoltura di famiglia;
3. fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui all'art. 15 delle sepolture disponibili, le salme di persone già residenti nella frazione o native di detto territorio o che abbiano parenti o affini già sepolti nel cimitero;
4. Fino al 10% dell'80% delle concessioni di cui al successivo art. 15 delle sepolture disponibili, le salme dei non residenti nelle frazioni comunali ma residenti nel territorio del Comune di Viterbo.
5. Il 20% delle concessioni di cui al successivo art. 15 delle sepolture disponibili verranno rilasciate secondo necessità.

6. Sono accolte altresì le salme, i resti mortali o le ceneri dei parenti di primo grado in linea retta dei residenti nel Comune di Viterbo anche se al momento del decesso risultavano residenti al di fuori del Comune stesso.

Art. 7
Cippo e lapide su fosse nel campo comune

1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree a norma degli art. 68, as. Regolamento P.M;
2.Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo fornito dal Comune.
3. A richiesta il privato può collocare lapidi o monumentini dalle dimensioni massime come riportato nel seguente disegno:

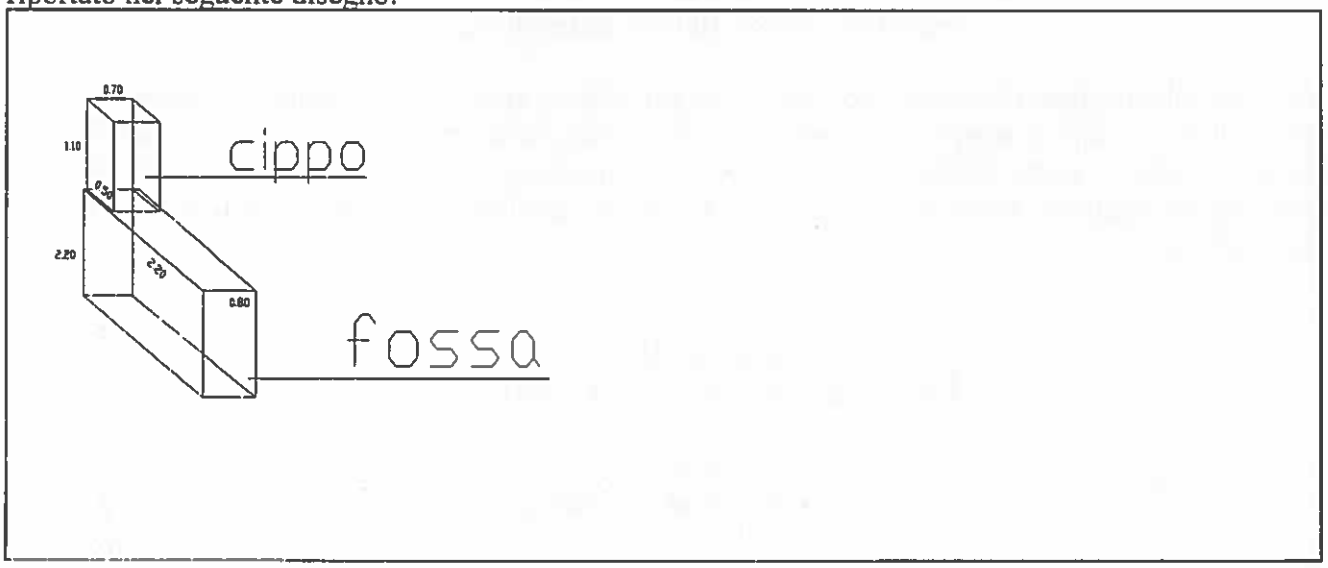

4. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo ed essere preventivamente autorizzati dall'ufficio cimiteriale. Sul cippo o lapide o monumentino dovrà essere collocato il nome o cognome del defunto nonché la data di nascita e morte.
5. Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualunque modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.

Art. 8
Camera mortuaria

Il cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite o di salme esumate o estumulate per varie esigenze.
La stessa deve corrispondere alle norme di cui agli art.64 e 65 del vigente regolamento di P.M.

Art. 9
Tipologie tombe private

1. Le sepolture private possono consistere:

a) i loculi per tumulazioni singole, predisposti dal Comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc. e costruiti sempre a norma del Reg. di P.M.;

b) in tombe di famiglia a più posti, (tombe individuali a terra ad un posto, sarcofaghi, tombe prefabbricate, tombe nel porticato monumentale, edicole funerarie, ecc.);

c) in cellette – ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri;

d) aree per la inumazione privata.

2.Il piano regolatore cimiteriale o i suoi stralci determinano per le sepolture private l'ubicazione e la tipologia.

Il Comune si riserva di determinare disponibilità e possibilità di realizzazione delle suddette tipologie.

Art. 10
Sepolture di famiglia per inumazioni

1. Nel caso che il piano regolatore del Cimitero lo preveda, le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

TITOLO III
ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 11
Avviso di scadenza sepolture

1.Il Comune non è tenuto a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo d'inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc..).

2.Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune è pubblicato, all'ingresso del Cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.

3.Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa.

4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, l'ufficio disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva a norma di legge.

Art. 12
Periodicità esumazioni – estumulazioni

1. Salvo diverse ed eccezionali disposizioni, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per motivi igienico sanitari, non si effettuano esumazioni ed estumulazioni straordinarie e ordinarie. In detto periodo le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono effettuate soltanto in caso di improrogabile necessità

Art. 13
Esumazione ed estumulazione

1.Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento del canone stabilito con apposita deliberazione.

Art. 14
Raccolta ossa e materiali

1.Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere sistemate a norma del regolamento di P.M..
2.Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorità Giudiziaria.
3.I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dall'ufficio, dopo che questo li ha opportunamente catalogati e registrati.
4. Alla scadenza delle concessioni delle sepolture private le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in disponibilità del Comune.

TITOLO IV
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE – DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 15
Modalità concessione loculi

Secondo la disponibilità dei loculi, quando non sia inferiore al 20% del totale del blocco messo in concessione suddiviso sulle file, si può procedere alla concessione dei loculi stessi sia ad evvenuto decesso della persona cui il loculo è destinato, sia che la persona stessa sia ancora in vita ma che abbia compiuto almeno 60 anni.
Il 20% del totale dei loculi messi in concessione rimane nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e potrà essere concesso solo a decesso della persona cui è destinato. Nel caso di coppia convivente al momento del decesso di uno dei due si potranno concedere due loculi contigui compatibilmente con le disponibilità.
La tariffa applicata sarà quella in vigore all'atto della concessione. La durata della concessione decorre comunque dalla data del relativo provvedimento.
La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e può essere trasferita da parte del concessionario o dagli eredi, a parenti ed affini previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
In qualsiasi momento i loculi liberi possono essere retrocessi al Comune.

Art. 16
Modalità di concessione area

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può farsi in ogni tempo secondo la disponibilità del Cimitero e subordinatamente alle previsioni del Piano cimiteriale, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto se richiesto, la divisione dei posti – loculi.
2.Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.
3.La concessione non può essere fatta a persone o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di

speculazione.
4.La concessione deve risultare da apposito atto scritto.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alle costruzioni in rapporto all'area, all'opera, ai posti.
6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art. 17
Durata delle concessioni in uso

1.Le concessioni in uso dei loculi hanno le seguenti durate:
a) anni 30 in caso di occupazione immediata con salma
b) anni 50 in caso che il loculo non venga immediatamente occupato e cioè nei soli casi espressamente previsti dal precedente articolo 15
2. La concessione in uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha durata di anni 99.
3. La concessione di cellette ossari o cinerarie ha durata di anni 50.

Tali concessioni sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo

4. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto; detto rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
Esse sono subordinate al pagamento di 1/3 delle tariffe in vigore al momento delle domanda di rinnovo.

Art. 18
Tumulazione provvisoria

1. Il Sindaco in base alle disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare i 12 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto canone semestrale.
2. La tumulazione provvisoria è consentita solo nel caso che il richiedente abbia in corso la pratica per una sepoltura definitiva.
3. Le tariffe delle tumulazioni provvisorie ed i relativi canoni dovuti al comune, sono determinati con apposita deliberazione.

Art. 19
Costruzione e manutenzione della sepoltura

1. Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano i concessionari a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa **entro un anno dalla data della concessione**, pena la decadenza.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.
3.In difetto di tali doveri il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui all'art 20.

Art. 20
Decadenza – Revoca – Estinzione

1.La concessione decaduta anche prima della scadenza del termine quando:
1) non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito come nel precedente art. 19;
2) la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi titolo;
3) la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessità all'interno del Cimitero.

2.La concessione in uso è soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M. e dal successivo art. 32.

3. La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del Cimitero fatto salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..

4. I predetti provvedimenti sono adottati con provvedimento sindacale previo avviso agli interessati, se reperibili.

5. La decadenza nel caso in cui ai nn. 1) e 3) da luogo al rimborso di cui al successivo art. 22; nel caso di cui al n. 2) non da luogo ad alcun rimborso.

Art. 21
Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza

1.Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione o estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative.

2.Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati in apposito ossario; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente, dopo di che i resti saranno depositati in apposito ossario.

Art. 22
Retrocessione delle sepolture – rimborsi

1.Nel caso di retrocessione di area o sepoltura, il Comune rimborsa al concessionario o ai suoi eredi, il prezzo vigente al momento della concessione decurtato proporzionalmente della somma corrispondente al numero di anni che detta area o sepoltura sia rimasta in possesso del concessionario.

Art. 23
Aventi diritto

1.Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza " Jure sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.

2.A tali effetti, fanno parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.

3.Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario di origine.

4.Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte

all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Il concessionario d'origine può stabilire nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti alla sepoltura.

Art. 24
Determinazione di salme

1. Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti e/o eredi in caso di suo decesso, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità.
2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 25
Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1.Nella rispettiva sepoltura di famiglia comunque in maniera conforme all'art. 76, 1° c. Reg. P.M. sono ammesse le salme ed eventualmente i resti , le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2.Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione allegata alla richiesta di seppellimento.
3-Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari " jure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nelle sepolture non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 26
Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione all'ufficio cimiteriale.

Art. 27
Occupazione posti loculi – Sepoltura – Cassettine resti, ceneri, ecc.

1. Nei posti loculi sono ammesse sepolture congiunte di feretri grandi e di cassettine di resti o ceneri o prodotti abortivi, secondo il disposto della Cir. 24/6/93 n. 24 del Ministero della Sanità art. 13.3.

Art. 28
Divieto di cessione dei diritti d'uso

1.In conformità a quanto disposto dal Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.
2. E' vietata, pertanto, la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 29
Estinzione dei membri della famiglia

1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione salvo quanto disposto al successivo art. 32 per le concessioni superiori ai 99 anni e quindi precedenti all'entrata in vigore del Reg. di P.M..

Art. 30
Divisione posti – Loculi

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, procedere alla divisione dei vari posti loculi ove ciò non risulti dall'atto di concessione quanto sopra deve risultare da dichiarazione scritta e debitamente sottoscritta con firme autenticate.

Art. 31
Schedario per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito schedario, tenuto dal competente ufficio, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente.

Art. 32
Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento di P.M.
Durata e revoca

Le concessioni per aeree e loculi rilasciate dal 1/2/1976 alla data di approvazione del presente Regolamento, hanno la durata di cui al precedente art. 17.
1.Le concessioni eccedenti i 99 anni, rilasciate a norma del Regolamento Comunale di P.M. approvato con Deliberazione Podestarile n. 611 del 16/10/1936, sono revocate ai sensi dell'art. 92, 2° comma D.P.R. n. 285/90, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Gli aventi diritto di cui all'art. 23, 1° comma, hanno facoltà di richiedere il rinnovo della concessione.

2.In tale ipotesi la durata e i diritti sono quelli di cui all'art. 17.

Art. 33
Trasformazione della concessione da perpetua a novanta novennale

1.Qualora sulle sepolture in concessione superiore ai 99 anni, vengono effettuati lavori di trasformazione che aumentino i numeri di posti loculi iniziali, la concessione si trasforma in novanta novennale a partire dalla data della avvenuta trasformazione.
2.Affinché la durata delle concessioni sopra dette divenga novanta novennale, è condizione necessaria che all'aumento dei posti loculi coincida una nuova concessione di area cimiteriale rispetto a quella originaria.

TITOLO V
POLIZIA INTERNA AL CIMITERO
COSTRUZIONI

Art. 34
Orari

1. I Cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dall'Amministrazione Comunale ed affisso all'ingresso del Cimitero.
2. Nei giorni festivi, di norma, presso il Cimitero, non vengono effettuate ne tumulazioni ne inumazioni. Le tumulazioni e le inumazioni possono essere effettuate nei giorni festivi solamente in casi eccezionali, previa richiesta esplicita ed ampiamente motivata che dovrà essere autorizzata dal Dirigente o suo delegato.
3. Le salme arrivate al Cimitero, nei giorni festivi saranno poste dalla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, sotto sorveglianza del custode, in camera di deposito e tumulate o inumate nella mattinata successiva non festiva.

Art. 35
Divieto di ingresso

1.E' vietato l'ingresso:
a)Ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
b)Alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;
c)Alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
d)A chiunque quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 36
Riti religiosi

1.Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in

contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2.Lo svolgimento e l'organizzazione, dei suddetti riti sono a carico del richiedente.

Art. 37
Circolazione veicoli

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute il Dirigente può concedere il permesso di visitare le tombe di famigliari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica rilasciata dalla U.S.L..
2. Il Dirigente può autorizzare, nei casi eccezionali, l'accesso di mezzi per visite, deposito o prelievo di materiale da parte dei privati fissandone i percorsi, le modalità e gli orari.

Art. 38
Divieti speciali

1.Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
a)Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
b)Introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, per la sacralità del luogo;
c)Rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
d)Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;
e)Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel cimitero sempre previa autorizzazione dell'ufficio;
f)Disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini , ecc.;
g)Fotografare all'interno del cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco;
h)Eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco;
i)Assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia salvo i casi espressamente autorizzati dal Dirigente con provvedimento esaurientemente motivato;
2.I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 39
Progetto – costruzione delle opere – Termini limiti d'impiego delle aree

1-La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento, ecc. impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione, pena la decadenza della concessione, **entro 12 mesi dalla data della concessione stessa.**
2-Il progetto dovrà essere approvato dal Dirigente a norma del regolamento di P.M.
3-La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Il Dirigente indicherà il numero dei loculi realizzabili tenendo presente che l'altezza delle costruzioni non potrà eccedere i 4 m. e analogamente la profondità non potrà superare i 4 m. La distanza tra

sepolture contigue non potrà essere inferiore a 50cm.
Lo stesso Dirigente impartirà ogni prescrizione che riterrà utile ai fini di una adeguata realizzazione nel rispetto del decoro del cimitero.
Tutte le realizzazioni dovranno rispettare comunque un piano particolareggiato regolarmente approvato e la relativa normativa.

Art. 40
Doveri in ordine alla manutenzione

1-Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene o per rimuovere eventuali abusi.
2.-In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3- Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 20.

Art. 41
Costruzione sepolture private

1-I progetti per le costruzioni delle sepolture private devono essere approvati dal Dirigente in base a quanto previsto dal Regolamento di P.M. e dalle norme edilizie generali e speciali;
2- Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.
3- Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

Art. 42
Ornamenti ed epigrafi – Manutenzione

1-Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi,croci, ricordi, simboli, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.
2-La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.
3-Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc. , avendo però cura che non superino le altezza stabilite e che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.
4-In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.
5-I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da persone di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.
6-Gli addetti a tali lavori, devono essere autorizzati dal Dirigente.

Art. 43
Imprese di costruzioni - permessi

1-Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a libera scelta.
2-In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.
3-Il Comune ha facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero.

Art. 44
Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo

1-Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dei servizi cimiteriali .
2-I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportato alle discariche o al luogo indicato dall'Amministrazione secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 45
Introduzione e deposito materiali

1-La circolazione di veicoli delle imprese è regolato all'art. 37, la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.
2-I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
3-E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del Dirigente.
4-Per esigenze di servizio il Dirigente può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
5-Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato a sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..
6-L'orario di lavoro è fissato dal Dirigente.
7-Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la commemorazione dei defunti e in altre particolari giornate (festività, funerali speciali, ecc..) fissate dall'Amministrazione Comunale.
8-Il Sindaco, riconosciute esigenze tecniche particolari, può autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

Art. 46
Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori

1-In occasione della commemorazione dei defunti, di anno in anno, il Dirigente fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2-Le imprese in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

Art. 47
Vigilanza sulle costruzioni delle opere

1-Il Dirigente controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti sansionatori.

Art. 48
Prescrizioni per l'uso di materiali per la realizzazione di sepolture private

1-Nel caso di realizzazione di nuovi reparti e tombe all'interno del cimitero, o di sistemazione di tombe già esistenti, il Dirigente si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o di estumulazione e di manutenzione delle opere.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 49
Sanzioni

1-Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dal T.U.LL.SS e successive modificazioni, da quanto stabilito dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento di P.M..

Art. 50
Abrogazione precedenti disposizioni

1-Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogat ogni disposizioni con esso contrastante.
2-Per quanto riguarda le disposizioni di carattere igienico sanitarie si fa riferimento al Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
3-Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti Reg. di P.M. e regolamenti e atti comunali.
4-Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

Art. 51
Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe

1-Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990, n.285 e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e nella Legge n. 130 del 30/03/2001.

2-E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revisionare motivatamente, qualora se ne ponga la necessità, la tariffa dei servizi e concessioni.

Art. 52
Trasporti funebri

Abrogato.

Art. 53
Custode

Il custode o chi legalmente lo sostituisce è responsabile, secondo le direttive ricevute dal competete ufficio, della corretta gestione del Cimitero. Prende in consegna le salme in arrivo al cimitero e su apposite registro in doppio esemplare annota:
le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, cittadinanza del sepolto (secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile), l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il nome del campo, il numero d'ordine di seppellimento.
Le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione precisa del sito della loro deposizione.
Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, traslazione.
Un esemplare dei suddetti registri dovrà essere consegnato dal custode ogni trimestre all'ufficio cimiteriale tenendo l'altro presso il cimitero per essere esibito ad ogni richiesta dei competenti organi.
Il custode è altresì responsabile della perfetta tenuta dei registri suddetti e delle annotazioni in esse fatte.
Non fa eseguire sepolture se non ha l'ordine dell'Ufficio di Stato Civile.
Il custode inoltre non lascia porre mano a lavori di sorta per costruzione o riattamento di loculi, tombe, monumenti ecc. senza il permesso e la prescritta autorizzazione del Dirigente del servizio cimiteriale.
Non deve prendere in consegna dai privati alcuna cosa che riguardi il cimitero (chiavi di tombe, vasi, cippi ecc).
Il custode sorveglia che all'interno del cimitero non avvengano manomissioni e qualora accerti le inosservanze ai divieti di cui all'art. 38 le segnala alle competenti autorità.

TITOLO VII

CREMAZIONE
ART. 54
(OGGETTO E FINALITA')

Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti e Circ. MS n. 10/98.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

ART. 55
(AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE)

La cremazione della salma deve essere eseguita nel forno crematorio autorizzato.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso le seguenti modalità:
Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali;
Iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

L'autorizzazione di cui al punto 2 non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato del medico curante, o del medico necroscopo, da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 56
(CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI)

Per la cremazione dei resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria di cui al D.P.R. 254/03, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione di morte violenta.

Il Sindaco, con proprio atto, dispone la cremazione dei resti mortali presenti all'interno dell'ossario comune.

ART. 57
(AFFIDAMENTO DELLE CENERI)

La cremazione deve essere eseguita dal personale autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne cinerarie è subordinato alle autorizzazioni richieste per il trasporto delle salme, ma non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico sanitarie previste per le salme.

Le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di conservazione oppure per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione, sono accolte e conservate nel cinerario comune del cimitero.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 58
(URNE CINERARIE)

Le urne cinerarie contenenti le ceneri debitamente sigillate, provenienti da cremazione, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 2 ed in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'Autorità di Polizia o Giudiziaria, possono essere:
Tumulate solo in area cimiteriale mediante il collocamento in celletta individuale, in sepolture di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro;
Inumate in area cimiteriale secondo le norme previste per l'inumazione delle salme;
Affidate ad un familiare, o a persona diversa dal familiare individuata dal defunto nel testamento quale affidatario unico dell'urna cineraria. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione individuata dal defunto.

ART. 59
(PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI)

Il soggetto individuato nel testamento, che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, dove dovranno essere indicati:
I dati anagrafici e la residenza del richiedente;

La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale nel caso di variazione della residenza;
Ove il defunto abbia manifestato la volontà di affidare le proprie ceneri ad un familiare senza individuarlo, questi si intende individuato nel parente più prossimo ai sensi degli art. 47, 75, 76 e 77 del Codice Civile;
La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri;
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e le condizioni di conservazione dell'urna.

ART. 60
(REGISTRO CIMITERIALE E DEPOSITO PROVVISORIO)

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato l'affidatario, il luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre ai dati del defunto cremato.

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione o l'affido siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

ART. 61
(TARIFFE)

La cremazione è un servizio pubblico a domanda le cui tariffe sono fissate dal Comune, con atto della Giunta Municipale, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 1 Luglio 2002.

Ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto, per la cremazione dei resti mortali, parti anatomiche e resti abortivi, il costo del servizio è stabilito rispettivamente all'80%, 75% ed 1/3 della tariffa massima.
La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:
a) La ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
b)Il processo di combustione per la durata occorrente;
c)La raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue la polverizzazione;

Il collocamento delle ceneri in urna di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome,

cognome, data di nascita e di morte del defunto. Quest'ultima dovrà essere fornita a cura e spese dei parenti del defunto.
Gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del D.P.R. 285/1990 (redazione n. 3 copie di verbale di cremazione).

Come già avviene per le tumulazioni, il Settore Servizi Sociali garantirà gratuitamente il servizio di cremazione nei casi di indigenza accertata.

ART. 62
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE)

L'Amministrazione Comunale con apposita convenzione affida alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali il servizio di cremazione. Nella medesima verrà riconosciuta alla ditta, per ogni cremazione, una quota percentuale della relativa tariffa.

ART. 63
DISPERSIONE DELLE CENERI – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente articolo disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri): Richiama altresì le norme direttive compatibili di cui al DPR n.285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR n.254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS n.24/1993, Cir. MS n.10/1998, al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Viterbo e la deliberazione della G.C. n.407 del 06.07.2007. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita, all'interno del cimitero, nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/90 e nell'area a ciò destinata denominata **"GIARDINO DELLA MEMORIA"** .

Art. 63 bis – La dispersione delle ceneri

I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge n. 29/2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alle dispersione delle ceneri.

La domanda è indirizzata:

al Sindaco del Comune del luogo di decesso;

al Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione ;

al Comune ove sono già state tumulate le ceneri.

Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.

(Forma della volontà espressa in vita dal defunto)

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR n. 445/2000;

c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali dai legali rappresentanti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130;

l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITERBO è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di VITERBO e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel Comune solamente dopo aver preso visione della espressa volontà del defunto.

L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e dal regolamento Comunale sopra richiamato.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto, ed in presenza dell'incaricato del Comune.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri, in mancanza di manifesta scelta del defunto, si applicano le disposizioni indicate dai soggetti di cui ai precedenti commi.

Ad integrazione di quanto stabilito dalla Deliberazione della G.C. n. 707 del 06.07.2007 si dispone che la dispersione è consentita anche solo per affondamento o interramento dell'urna contenente le ceneri che deve essere in materiale biodegradabile nell'area appositamente individuata.

La dispersione delle ceneri è consentita nel Giardino della Memoria nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art. 63 ter – Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi indicati nell'art. 4 della L.R. n. 24 del 04/07/2007.

Stabilire che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti; e che è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione a cui il defunto risultava iscritto o in mancanza dal personale autorizzato dal comune, individuato nel custode del cimitero o, a seconda delle necessità, in un incaricato della società che gestisce i servizi cimiteriali;

Stabilire che i dati verranno riportati su apposita modulistica e/o verbale;

Di individuare il personale dell'Amministrazione Comunale addetto agli eventuali controlli nella persona di volta in volta incaricata dal Dirigente del Servizio Cimiteriale o, a seconda delle necessità, dalla società che gestisce i servizi cimiteriali.

Precisare che la consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione all'interno dell'area cimiteriale oppure in altre aree comunali e/o demaniali ricadenti nel territorio comunale e il relativo costo " *una tantum* " disciplinato dal D.M. 16.05.2006 pubblicato nella G.U. Il 14.06.2006 n. 136 viene stabilito gratuito per i residenti nel Comune di Viterbo, € 75,00 per chi proviene dai Comuni della Provincia ed € 150,00 per tutti gli altri, fermo restando le spese a carico dei richiedenti, tariffe che potranno essere aggiornate annualmente con apposita deliberazione.

Art. 63 quater – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 24/2007, e del Regolamento Regionale 11.03.2008 n. 1 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo della dispersione.

b) I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove.

c) Il documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme.

d) La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n. 24 del 04.07,2007 e n. 4 del 11.03.2008 nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

e) L'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Art. 63 quinquies – Senso comunitario della morte

1. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 63 sexties -

Il termine di cui al precedente articolo 39, comma 1, può essere dilazionato fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi su richiesta del concessionario.

ART. 64
(INFORMAZIONI AI CITTADINI)

Il Comune di Viterbo promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse

pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione, forme di pubblicità adeguate, mediante il sito del Comune.

ART. 65
SANZIONI

IRREGOLARITA' CONTESTATA CON RIFERIMENTO ART. P.M.	SANZIONE IN EURO	PAGAMENTO IN EURO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GIORNI
art.4 **Disposizioni generali**		
Comma 3	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art. 37 **Circolazione veicoli**		
Comma 2	Revoca del permesso ingresso	
Art. 38 **Divieti speciali**		
Comma 1 lettera a,b,e	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 1 lettera c,d,f,g,i,j	Da 45,00 a 450,00	90,00
Comma 1 lettera h,k	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art. 39 **Limiti impiego aree**		
Comma 4	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art. 40 **Doveri in ordine alla manutenzione**		
Comma 1 e 2	Da 45,00 a 450,00	90,00
Art. 41 **Costruzione sepolture private -**		
Comma 7	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art. 42 **Ornamenti, epigrafi, manutenzione**		
Comma 1 e 6	Da 45,00 a 450,00	90,00
Art. 43 **Imprese costruzioni e privati-permessi**		
Comma 1,2,4,5	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art. 44 **Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo**		
Comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00

Comma 2	Da 80,00 a 500,00	160,00

ART. 66
NORMA TRANSITORIA

Sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti di Polizia Mortuaria adottati negli anni dell'Amministrazione Comunale nonché ogni disposizione incompatibile con il Regolamento approvato con il presente atto, con decorrenza dalla efficacia dell'approvazione dello stesso, ad esclusione che per la ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali per la quale la decorrenza è fissata dal momento della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto in essere.